

ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACC. 4225

STATUTO

CENTRO STUDI "AU.MI.RE."

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE APS

Art. 1 Costituzione-denominazione

Ai sensi del Codice Civile, della Legge 383/2000 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato codice del terzo settore) e successive integrazioni, è costituita l'associazione di promozione sociale e culturale CENTRO STUDI "AU.MI.RE." in breve "AU.MI.RE.- APS".

A seguito dell'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza ed in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni di promozione Sociale e del Terzo Settore anche da quelle contenute nell'Atto Costitutivo di cui fa parte integrante il presente Statuto Sociale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro

regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2 Logo AU.MI.RE. L'associazione usa gratuitamente e temporaneamente, secondo apposita convenzione già sottoscritta, il logo denominato "AU.MI.RE." registrato alla Camera di Commercio di Macerata.

Art. 3 Sede

La sede legale è a Civitanova Marche in Contrada San Domenico, 141 C. Si potranno istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

ART. 4 Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e

secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo al perseguimento della qualità dei processi di istruzione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'associazione potrà offrire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione d'iniziative che rientrino nei propri scopi.

Pertanto il centro Studi "AU.MI.RE." ha come mission:

-- la promozione e la realizzazione di attività e servizi culturali, di formazione e di ricerca educativa per la qualità dell'istruzione e dell'educazione;

-- la valorizzazione, la diffusione, l'utilizzo ed il miglioramento delle pratiche frutto delle attività autonome di ricerca-azione, sperimentazione, formazione e consulenza realizzate dalle reti "AU.MI." ed "AU.MI.RE." in merito ai processi di Valutazione del Sistema Scolastico con particolare riguardo all' Autovalutazione, al Miglioramento ed alla Rendicontazione Sociale;

Art. 6 Altre Attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

-- Diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo di pratiche amministrative, organizzative e didattiche di sostegno ai processi di qualità e di miglioramento delle scuole e/o di altre organizzazioni culturali-formative con particolare riguardo ai processi di valutazione del sistema scolastico, di autovalutazione, di miglioramento e rendicontazione sociale;

-- Diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo di pratiche amministrative, organizzative e didattiche per sostenere la qualità ed il miglioramento della scuola con particolare riguardo ai processi relativi alla valutazione degli apprendimenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

-- Svolgere attività di formazione, anche ai sensi dell'art. 1 Dls 170/2016, rivolte al personale scolastico, ad associazioni, enti, privati, in ambito nazionale e con particolare riguardo alla regione Marche;

-- Organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni, seminari, corsi di formazione, convegni, incontri di consulenza riguardanti i temi dell'educazione, della formazione e dell'istruzione;

-- Studiare, ricercare e diffondere strumenti e piattaforme di supporto alle pratiche didattiche, organizzative, amministrative e didattiche;

-- Valorizzare e divulgare le innovazioni mediante pubblicazioni di best-practices;

-- Costituire un luogo virtuale e fisico per la formazione, lo scambio di esperienze, di informazioni e di dati inerenti i processi autovalutativi, valutativi, di miglioramento e di rendicontazione sociale;

-- Collaborare con scuole, reti di scuole, associazioni, università, enti, fondazioni, aziende, a livello regionale, nazionale ed internazionale per il raggiungimento degli

scopi dello statuto;

-- Offrire alle scuole, alle reti di scuole, agli enti, alle associazioni, ai privati, ecc servizi e consulenza in presenza e/o on line con particolare riguardo alle applicazioni didattiche ed ai modelli di direzione delle organizzazioni finalizzati alla qualità, alla valutazione di sistema, al miglioramento, all'autovalutazione ed alla rendicontazione sociale.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'associazione potrà:

- Stipulare ogni opportuno atto, contratto, convenzione, accordo, ecc. per il finanziamento delle operazioni deliberate

-- Stipulare ogni opportuno atto, contratto, convenzione, accordo di collaborazione con Istituti, Scuole, Associazioni, Enti, Fondazioni, Reti di scuole, Privati, Reti delle Reti, ecc.. per la realizzazione delle attività;

-- Sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico ritenuta utile e di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione ivi inclusa la raccolta fondi e o contributi nei limiti di

legge;

-- Avvalersi del supporto e/o della prestazione professionale di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca, fondazioni, reti di scuole, scuole, privati, anche mediante appositi incarichi, contratti di prestazione d'opera, accordi, convenzioni, ecc.;

-- Instaurare collaborazioni in convenzione con scuole/reti di scuole per favorire la partecipazione e la realizzazione a loro favore di iniziative di formazione e di consulenza;

-- Stipulare contratti di prestazione d'opera anche con i propri associati purché esperti qualificati e di esperienza;

-- Istituire un albo di esperti per ogni tematica oggetto dell'attività di "AU.MI.RE."

-- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del codice del terzo settore e di altre disposizioni di legge in materia.

Art.8 Organi dell'Associazione:

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- presidente.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art.9 Soci

Possono associarsi persone fisiche e/o giuridiche (enti pubblici, istituzioni scolastiche, ecc), senza distinzione di sesso, razza, idee e religione che manifestino interesse per i temi della qualità, della valutazione del sistema scolastico, del miglioramento, della valutazione degli apprendimenti, dell'autovalutazione, della rendicontazione sociale e dei temi più ampi dell'istruzione, della formazione e dell'educazione.

Per essere ammesso all'Associazione il candidato deve farne domanda, accettandone formalmente lo statuto, il regolamento interno e il codice etico versando l'intera quota d'iscrizione associativa inerente al periodo di adesione. L'Associazione può, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, rifiutare la candidatura entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla stessa: in tal caso al candidato sarà restituito quanto da lui versato.

I soci sono classificati in cinque distinte categorie:

-- soci fondatori: quelli che hanno costituito l'associazione;

-- soci ordinari: quelli che chiedono e ottengono l'adesione;

-- soci sostenitori: i soci che sostengono finanziariamente l'associazione ed ai quali il direttivo attribuisce tale qualifica;

-- soci di diritto: enti pubblici comprese le istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta;

-- soci onorari: quelli che hanno reso dei servizi particolarmente utili al raggiungimento degli scopi dell'associazione; la qualifica di socio onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle predette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Il numero dei soci onorari è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 10 Diritti e Doveri degli Associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 11 Sanzioni Disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia

disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 12 Quote Associative

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per essere soci è necessario versare la quota annuale pena il decadimento dalla qualifica di socio.

Possono essere esonerati dal versamento della quota associativa i soci sostenitori ed i soci di diritto di valenza giuridica nazionale, come da eventuale e specifica determina del consiglio direttivo.

Per essere soci è necessario versare la quota annuale pena il decadimento dalla qualifica di socio.

Art.13 Perdita della Qualifica di Socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

Art. 14 Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria è costituita da tutti i soci dell'Associazione e viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione riguardante l'attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazione delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori.

L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente, dal vicepresidente o da un loro delegato, in caso di assenza.

Art.15 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione mediante pubblicazione sul sito del Centro Studi "AU.MI.RE." almeno 10 (dieci) giorni prima dalla data di prima convocazione. La seconda convocazione puo' essere fissata anche nello stesso giorno della prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno. La convocazione puo' avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure di un Revisore dei Conti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. L'Assemblea puo' riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

Art.16 Compiti dell'Assemblea

I compiti dell'Assemblea sono:

-- approvare la relazione, gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

-- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;

-- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;

-- nominare il revisore dei conti;

-- nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà pubblicato sul sito dell'associazione. Essi debbono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art.17 Deliberazione Dell'Asssemblea

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art.18 Assemblee Straordinarie

Per la validità delle Assemblee straordinarie e' necessaria in prima convocazione la presenza di più dei due terzi dei

soci, intervenuti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti intervenuti in proprio o per delega.

Hanno diritto di voto e di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio. Ogni delegato non può rappresentare più di dieci soci. Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire le modalità di convocazione delle assemblee e di partecipazione alle stesse e di votazione a distanza mediante via telematica.

Art. 19 Consiglio Direttivo

A comporre il primo Consiglio Direttivo entrano a far parte i soci fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del centro studi "AU.MI.RE."

Gli stessi eleggeranno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario

I soci fondatori potranno stabilire altresì i criteri ed i nominativi di ulteriori membri da cooptare nel consiglio direttivo stesso.

I consiglieri che nei sei mesi precedenti partecipino a meno della meta' delle riunioni del direttivo decadono automaticamente dal ruolo e vengono sostituiti secondo le modalità individuate dal direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica tre anni.

Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Presidente Onorario, il Segretario, il Tesoriere .

Il Comitato Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di un terzo dei suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all'attività dell'associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri, anche per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o decadimento di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito tramite cooptazione. Il mandato dei membri così nominati scade con quello degli altri membri. Tuttavia, il numero dei membri sostituiti non dovrà essere superiore alla metà (arrotondata per difetto) dei componenti complessivi di tale organo.

La partecipazione al Comitato Direttivo non prevede nè dà diritto ad alcuna retribuzione.

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione .

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari
- deliberare sulla determinazione delle quote sociali;
- nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente, il Presidente onorario, il Segretario, il Tesoriere ;

- deliberare l'ammissione di ulteriori membri del consiglio direttivo;
- deliberare in genere su tutte le questioni inerenti alla gestione dell'associazione;
- nominare su proposta del Presidente i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- Stabilire il Regolamento Interno ed il codice Etico

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al proprio interno, ad eccezione dei limiti previsti dalla legge.

Art. 20 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha nominato.

Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione ad ogni effetto.

La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Comitato Direttivo ai quali lo stesso abbia delegato tutti o parte dei propri poteri. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. In tal caso, di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 21 Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio

Direttivo per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'associazione. Ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Ai Presidenti onorari possono essere affidati dal Consiglio incarichi, come da determina del comitato direttivo con particolare riguardo ai compiti di rappresentanza e di contatti con altri enti.

Art.22 Segretario, Tesoriere

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandolo da apposita relazione.

Può essere coadiuvato da personale tecnico individuato dal direttivo, anche esterno all'associazione.

Art.23 Libri Sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Il socio, in regola con la quota associativa, ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.

Art.24 Risorse Economiche

I mezzi per lo svolgimento delle attività associative sono costituiti dalle seguenti entrate:

- 1- quote e contributi degli associati;
- 2- donazioni e lasciti testamentari;
- 3- elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- 4- contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5- proventi delle attività dell'associazione (fatte salve le spese di funzionamento, i compensi per prestazioni d'opera, affitti per utilizzo sale conferenze, sede dell'associazione, ecc);
- 6-competenze derivanti da elargizioni/contributi/iscrizioni/convenzioni con scuole, reti di scuole, altri soggetti pubblici o privati, ecc;
- 7- contributi di organismi internazionali;
- 8- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
- 9- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale;
- 10- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n.383/2000 fino a che questa si renderà applicabile;

11- proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;

12- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;

13- dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciati in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

14- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 finché applicabile e del d.lgs. 117/2017.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 D.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Art.25 Durata del Periodo di Contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 26 Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale

del Terzo settore , a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I documenti contabili sono pubblicati sul sito dell'associazione nell'area Trasparenza nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione dei soci consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 , dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Art.27 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;

- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 Durata e Scioglimento dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dal direttivo. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea dà indicazioni di massima ai liquidatori in merito a quanto sopra.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con

finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Art. 29 Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art 30 Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 383/2000, finché applicabile, al D.Lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed

ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la
normativa vigente in materia.

Firmato in originale:

Mirella Paglialunga

Massimo Luchetti Notaio.